

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 2/2026

Data: 7 aprile 2026

La cittadinanza dopo il d.l. 36/2025: verso lo ius sanguinis temperato?*

di **Guilherme Pratti** – *Contrattista di Ricerca in Filosofia del Diritto, Scuola Superiore Sant'Anna***

TITLE: Citizenship after the d.l. 36/2025: towards a tempered ius sanguinis?

ABSTRACT: Le recenti modifiche al Testo Unico sulla Cittadinanza, introdotte dalla conversione del decreto-legge 36/2025, hanno ridefinito i criteri di acquisizione (*ius sanguinis* e *ius solis*) e di trasmissione della cittadinanza italiana. L'articolo va oltre le immediate conseguenze delle novelle, ovvero l'impatto su individui nati all'estero e che avrebbero potuto ottenere la cittadinanza *iure sanguinis* senza limiti temporali, e esamina le disparità create tra cittadini, nonché le potenziali violazioni del principio di uguaglianza. In sintesi, l'articolo indaga come la recente riforma sulle ipotesi di acquisizione e trasmissione della cittadinanza ha creato incertezze giuridiche per i cittadini italiani e per i loro discendenti.

The recent amendments to the Italian Citizenship Law, introduced by the executive decree no 36/2025, have redefined the criteria for the acquisition (*ius sanguinis* and *ius solis*) and the transmission of Italian citizenship. This paper goes beyond the immediate consequences of the amendments, that is, the impact on individuals born abroad who could have obtained the *iure*

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

** Si ringrazia il Prof. Emanuele Rossi, la Prof.ssa Francesca Biondi dal Monte, il Prof. Giacomo Delledonne, i Dott. Giammaria Gotti, Giulio Santini, Lorenzo de Carlo e Kamila Galicz per le discussioni costruttive durante la stesura di questo elaborato, nonché per le revisioni formali del testo.

sanguinis citizenship without temporal limits, and examines in depth the disparities created among citizens, as well as the potential violations of the principle of equality. The article investigates how the recent reform of the Citizenship Law has generated legal uncertainties both for Italian citizens and their descendants.

KEYWORDS: cittadinanza; *iure sanguinis*; *ius soli*; principio di uguaglianza; l. n. 91/1992; d.l. 36/2025; citizenship; *iure sanguinis*; *ius soli*; principle of equality; l. n. 91/1992; d.l. 36/2025.

SOMMARIO: 1. Introduzione e delimitazione dell'oggetto di ricerca - 2. Il nuovo testo della l. n. 91/1992 e le questioni di (il)legittimità costituzionale - 3. La cittadinanza piena e depotenziata - 3.1 Cittadini italiani nati in Italia da genitori italiani - 3.2 Individui nati all'estero da genitori italiani - 3.3 Individui nati all'estero da genitori non nati in Italia e con antenati italiani - 3.4 Cittadini naturalizzati italiani - 3.5 Stranieri nati in Italia - 4. *Lo ius soli* come *conditio sine qua non* della cittadinanza italiana? - 5. Rilievi conclusivi.

1. Introduzione e delimitazione dell'oggetto di ricerca

Il decreto-legge (d.l.) n. 36 del 27 marzo 2025 ha modificato la legge n. 91 del 5 febbraio 1992, introducendo nuove condizioni e limiti generazionali all'acquisizione dello *status civitatis* per *ius sanguinis*. Le audizioni tenute dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, svoltesi nel corso della procedura di conversione, e la copiosa dottrina sul tema dimostrano che, pur essendo l'obiettivo del d.l. 36/2025 costituzionalmente legittimo¹ e rientrante nella discrezionalità del legislatore, i risultati conseguiti sono problematici per molteplici ragioni. Il testo convertito, con diverse modifiche rispetto al provvedimento originario, è stato approvato con la l. n. 74 del 23 maggio 2025.

¹ Sono ormai ben conosciuti i problemi causati dal crescente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana provenienti, soprattutto, da Paesi sudamericani: la congestione dei casi presso i consolati, la pressione sui piccoli comuni italiani e l'aumento significativo dei ricorsi giudiziari.

Le critiche finora mosse convergono sull'univoca constatazione che, pur non trattandosi di una riforma complessiva e sistematica delle condizioni per l'acquisizione della cittadinanza², il nuovo testo della l. n. 91/1992 introduce un cambiamento di direzione talmente netto in materia di cittadinanza da rappresentare una deviazione dalla consolidata tradizione dell'ordinamento italiano³, basata sul criterio *iure sanguinis* e orientata alla conservazione della «cittadinanza in capo agli emigrati e ai loro discendenti»⁴. Da questa premessa, le critiche possono essere sintetizzate in quattro punti: *i)* la limitatezza dell'intervento, *ii)* lo strumento normativo impiegato, *iii)* il meccanismo introdotto e *iv)* la sostanza e le relative conseguenze delle modifiche apportate.

Sul primo punto va evidenziato che la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione (ddl s. 1450) sottolinea – pur non esplicitandola – una questione sollevata da tempo dalla dottrina giuspubblicistica: la necessità di una riforma strutturale della legge n. 91/1992 che leghi all'attribuzione della cittadinanza formale «il più possibile l'esercizio di un'effettiva “cittadinanza in senso sostanziale”»⁵. Anche se, a prima vista, la novella sembra intervenire solo «su un aspetto molto specifico, ancorché assai significativo, della l. n. 91/1992»⁶, ovvero il meccanismo di trasmissione *iure sanguinis* cittadinanza ai soggetti nati all'estero, tale disposizione influisce anche sull'attribuzione della cittadinanza allo straniero nato e cresciuto in Italia; ma non

² E. GROSSO, *Audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, sul disegno di legge n. 1432 (d.l. 36/2025 – disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) e sui disegni di legge nn. 98 e conn. (disposizioni in materia di riacquisto della cittadinanza italiana)*, [Senato della Repubblica](#), 2025a, consultato il 12 marzo 2026, p. 1; Y. M., CITINO, *Nemo nascitur civis? Cittadinanza e società multiculturale alla luce del fallito referendum del 2025 e del decreto-legge n. 36 del 2025*, in [ADiM Blog](#), 2025, p. 2.

³ C. PANZERA, *Memoria predisposta per l'audizione informale del 10 aprile 2025 dinanzi l'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1432 (d.l. 36/2025 - disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) e dei disegni di legge nn. 98 e conn. (disposizioni in materia di riacquisto della cittadinanza italiana)*, [Senato della Repubblica](#), 2025, consultato il 12 marzo 2026, p. 4.

⁴ G. BASCHERINI, *Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, “ius sanguinis” e “ius soli” nella vicenda italiana*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019/13, 1, 53-67, p.61. Sulla permanente dominanza del cosiddetto modello «etnico-identitario nella legislazione italiana», si veda D. PORENA, *Il problema della cittadinanza: diritti, sovranità e democrazia*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 203ss.

⁵ E. GROSSO, *Audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica*, cit., p. 8. Sull'anacronismo *ab originibus* della l.n. 91/1992, si veda C. CORSI, *La cittadinanza come politica pubblica tra ius sanguinis, ius soli e ius culturae*, in S. GRASSI, M. Morisi (a cura di), *La cittadinanza tra giustizia e democrazia. Atti della giornata di Studi in memoria di Sergio Caruso*, 53-74; R. CLERICI, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, Cedam, Padova, 1993.

⁶ E. GROSSO, *Limitare per legge l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis? Obiettivo condivisibile, metodo discutibile*, in *Quaderni costituzionali*, a. XLV, 3, 2025b, pp. 697-701, p. 698.

sui criteri dello *ius culturae* o *ius scholae*⁷. Si è, quindi, «perduta l'occasione di una complessiva riforma della cittadinanza»⁸.

Sul secondo punto è stato evidenziato che il fenomeno del riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* a soggetti nati e cresciuti all'estero da genitori non nati in Italia (ma che hanno ottenuto la cittadinanza italiana *iure sanguinis* o hanno antenati italiani) non è certo nuovo e risale ad almeno quindici anni fa⁹. Infatti, la suddetta relazione di accompagnamento rintraccia l'origine di questo fenomeno all'entrata in vigore della l. n. 91/1992 e indica che esso è stato rafforzato da una ormai consolidata giurisprudenza, la quale ha riconosciuto l'assenza di un limite temporale alla trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*. Pertanto, rappresenterebbe una «forzatura» dello strumento normativo utilizzato e un «contrasto con la lettera e lo spirito dell'art. 77» della Costituzione l'utilizzo di un decreto-legge, suppostamente fondato su criteri straordinari di necessità e urgenza, per intervenire su un fenomeno esistente da decenni e modificare uno degli elementi «fondativi del rapporto di rappresentanza»¹⁰, quale la cittadinanza, una materia che meglio si presterebbe a un intervento di carattere costituzionale¹¹. Assenti, quindi, i presupposti¹² per l'utilizzo di un decreto-legge.

Riguardo al terzo e al quarto punto, la dottrina è pressoché concorde sull'incostituzionalità di talune disposizioni introdotte dalla novella, in particolare del nuovo art. 3-bis che testualmente dispone che «[...] è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni [...]».

Queste ultime condizioni, che renderebbero inapplicabile le disposizioni in esame, saranno analizzate nel prossimo paragrafo. Al momento, giova precisare che la formula testuale scelta dal

⁷ Per un ricostruzione del dibattito italiano su tali criteri, E. IANNARIO, *Cittadinanza e ius scholae: una questione costituzionale*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritti, Istituzioni, Società*, 2025/7, 1, 31-63, p. 40ss.

⁸ F. SAGLIMBENI, *La nuova legge sulla cittadinanza iure sanguinis: analisi e prospettive di riforma*, *Federalismi.it*, 2026, 1, pp. 178-190, p. 186.

⁹ C. PANZERA, *Memoria predisposta per l'audizione informale del 10 aprile 2025 dinanzi l'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica*, p. 4.

¹⁰ R. CALVANO, *Audizione Commissione Affari costituzionali del Senato*, 9 aprile 2025, [Senato della Repubblica](#), consultato il 12 marzo 2026, p. 2.

¹¹ E. GROSSO, *Audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato*, cit., p. 4. Sul controllo dei decreti-leggi, L. DE CARLO, *Il decreto-legge di nuovo sotto controllo della Corte*, in [Le Costituzionaliste](#), 2024, consultato il 12 marzo 2026.

¹² G. D'AMICO, *La cittadinanza "silente" e la "confessione" del Governo legislatore. A proposito di alcune questioni di costituzionalità sul d.l. n. 36 del 2025*, *Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Osservatorio Costituzionale*, 2026, 2, p. 13

legislatore, sembra equivalere a una revoca implicita di uno status già acquisito *iure sanguinis* dai soggetti nati all'estero. Tale revoca opera, pertanto, retroattivamente nel tempo e sembra comportare la perdita *ex tunc* della cittadinanza italiana¹³, nonché la violazione di una garanzia costituzionale¹⁴.

Come si evince dalla breve disamina di cui sopra, le modifiche apportate alla l. n. 91/1992 e le loro conseguenze su un numero indeterminato, ma certamente ampio, di soggetti già riconosciuti come cittadini meritano una particolare attenzione. Si noti inoltre che la discussione finora sviluppata ha riguardato soprattutto la retroattività della novella, più che le sue possibili implicazioni future¹⁵. Il dibattito, pertanto, si è concentrato sui soggetti nati all'estero da genitori non nati in Italia, i quali avevano presumibilmente acquisito la cittadinanza *iure sanguinis* alla nascita, ma non avevano ancora presentato la domanda amministrativa o giudiziale per l'accertamento del loro *status civitatis*. Questo gruppo di 'potenziali' cittadini italiani sembra, in effetti, esser stato il bersaglio individuabile del d.l. 36/2025, il quale ha, però, colpito anche – forse non intenzionalmente – un ampio insieme di cittadini italiani, come si vedrà più avanti.

Ed è in questo contesto, su questo punto specifico, che il presente studio si inserisce, in dialogo con le considerazioni avanzate dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e con la dottrina costituzionalistica sviluppatasi sul tema, per estendere l'oggetto dell'analisi agli altri gruppi di cittadini o 'potenziali' cittadini interessati dall'intervento legislativo in questione. Partendo dalla prospettiva della teoria applicata del diritto, il presente studio analizza le implicazioni della riforma

¹³ *Ibidem*, p. 5; E. GROSSO, *Limitare per legge l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis? Obiettivo condivisibile, metodo discutibile*, cit., p. 699; R. CALVANO, *Audizione I Commissione Affari costituzionali Senato della Repubblica*, cit., p. 3; C. Panzera, *Memoria predisposta per l'audizione informale del 10 aprile 2025 dinanzi l'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica*, p. 2. Merita attenzione l'interessante – e alquanto sorprendente – contributo del Presidente del Tribunale di Venezia, Dott. Salvatore Laganà (2025, 13), che ha ricordato che il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* ha «natura di accertamento», poiché riconosce, «quindi, l'esistenza di uno status che era già acquisto dal richiedente»; e questo, una volta acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Riguardo al testo dell'art. 3-bis, il Dott. Laganà ha sottolineato: «è bene non celarsi dietro formule ipocrite ed essere consapevoli di ciò che si va a decidere: la privazione *ex tunc* di un status giuridico che colui che era nato all'estero in precedenza poteva vantare [...]». Nonostante ciò, il Dott. Laganà ha concluso il suo intervento, ritenendo, comunque, «che il legislatore possa farlo», referendosi alla revoca *ex tunc* di uno status permanente e imprescrittibile. S. LAGANÀ, *Contributo in ordine alla conversione in legge del d.l. n. 36 del 2025*, [Senato della Repubblica](#), 2025, consultato il 12 marzo 2026, p. 13.

¹⁴ M. INFUSINO, *Cittadinanza italiana iure sanguinis: errori e criticità della nuova frontiera*, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti – Osservatorio*, 2025/3, p. 100. A Sulla protezione costituzionale della cittadinanza, L. Ferrajoli, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. ZOLO (a cura di) *La cittadinanza – appartenenza, identità, diritti*, Laterza, 1994, 263-292, p. 285.

¹⁵ L'eccezione è P. BONETTI, *Il referendum popolare abrogativo in materia di cittadinanza italiana: ammissibilità e significato costituzionali*, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti – Osservatorio*, 2025/3, p. 24ss.

della l. n. 91/1992 su cinque categorie di persone: *i)* cittadini italiani nati in Italia da genitori italiani; *ii)* individui nati all'estero da genitori italiani; *iii)* individui nati all'estero da genitori non nati in Italia e con antenati italiani; *iv)* cittadini naturalizzati italiani; *v)* stranieri nati in Italia. L'analisi prende in considerazione queste cinque categorie e le relative sottocategorie, sia prima sia dopo la conversione del d.l. 36/2025, e ne valuta le attuali condizioni giuridiche alla luce dell'art. 3 Cost.

L'obiettivo è, quindi, contribuire alla comprensione della sostanza e degli effetti della novella della l. n. 91/1992, effettuando – *kelsenianamente* – un atto di conoscenza delle ipotesi di applicazione delle «norme giuridiche come strutture qualificative volute» dal diritto positivo¹⁶. Per tale ragione, le eventuali questioni di incompatibilità delle norme introdotte con il diritto sovranazionale e internazionale sono deliberatamente escluse dall'oggetto di questa analisi. Lo stesso vale per le questioni attinenti alla sociologia giuridica, come le interpretazioni sul tempismo del d.l. 36/2025, sull'opportunità politica dei cambiamenti normativi, le considerazioni sulla loro limitatezza, nonché ogni considerazione *de iure condendo* riguardo ad altre modalità di acquisto dello *status civitatis* (i.e., *ius soli*, *ius connubii*, *ius scholae*, *ius culturae*), salvo nei casi in cui una comparazione fra la nuova modalità *iure sanguinis* e le altre precedentemente esistenti sia indispensabile.

2. Il nuovo testo della l. n. 91/1992 e le questioni di (il)legittimità costituzionale

Le novità di maggior rilievo per questo studio si trovano nell'art. 3-bis; nel comma 1-bis dell'art. 4; nella modifica del testo dell'alinea *a)* e nell'inserimento dell'alinea *a-bis)* al comma 1 dell'art. 9; e nell'introduzione di un secondo periodo all'art. 14.

Le innovazioni legislative di cui sopra saranno analizzate individualmente nei paragrafi successivi. Per ora si precisa che il dibattito finora svolto (e sommariamente descritto nell'introduzione sopra) si è maggiormente concentrato sulle persone interessate dall'art. 3-bis¹⁷,

¹⁶ H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Traduzione di Renato Treves, Einaudi, Torino, 1952, p. 53 e p. 123ss.

¹⁷ Legge n. 91 del 1992, art. 3-bis: «In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4,

lettere a)¹⁸, a-bis)¹⁹ e b)²⁰, e, molto brevemente, su quelle dalla lettera c)²¹. In effetti, queste quattro disposizioni di legge hanno introdotto due diverse categorie di limiti temporali che riguardano una «platea oltretutto pletrica di soggetti»²².

La prima categoria può essere definita come un limite di natura decadenziale, perché riguarda la tempistica della presentazione della domanda di accertamento dello stato di cittadino²³. Essa ha, inoltre, carattere preclusivo e perentorio, in quanto non è stata accompagnata da «alcun meccanismo di diritto intertemporale»²⁴ e, quindi, considera come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana per nascita chi non ha avviato la procedura di accertamento entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. Ordunque, data la natura decadenziale di questo limite, la possibilità di avviare tale procedura è preclusa a tutti a partire dal 28 marzo 2025, salvo le eccezioni abilitative ex art. 3-bis, lettere c) e d)²⁵.

Riguardo al limite temporale di cui sopra, il Tribunale di Torino ha sollevato, con l'ordinanza n. 167/2025 del 25 giugno 2025, questioni di legittimità costituzionale respinte dalla Corte – trattasi, tuttavia, di sentenza non ancora depositata²⁶. Il caso oggetto del giudizio *a quo* riguardava soggetti appartenenti al gruppo indeterminato di persone che avrebbero potuto accertare il proprio *status civitatis* per discendenza prima del d.l. n. 36/2025. Nello specifico, otto cittadini venezuelani, nati

5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni [...].»

¹⁸ Legge n. 91 del 1992, art. 3-bis, lettera a): «lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data».

¹⁹ Legge n. 91 del 1992, art. 3-bis, lettera a-bis): «lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025».

²⁰ Legge n. 91 del 1992, art. 3-bis, lettera b): «lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data».

²¹ Legge n. 91 del 1992, art. 3-bis, lettera c): «un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana».

²² R. CALVANO, *Audizione I Commissione Affari costituzionali Senato della Repubblica*, cit., p. 3.

²³ Legge n. 91 del 1992, art. 3-bis, lettere a), a-bis) e b).

²⁴ E. GROSSO, *Limitare per legge l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis? Obiettivo condivisibile, metodo discutibile*, cit., p. 701.

²⁵ Legge n. 91 del 1992, art. 3-bis, lettera d): «un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio».

²⁶ Corte Costituzionale, *La corte costituzionale respinge le questioni di legittimità costituzionale relative al decreto-legge 36/2025 in materia di cittadinanza*, [Comunicato Stampa del 12 marzo 2026](#), consultato il 12 marzo 2026. Dal comunicato stampa non si evince il ragionamento della Corte e, la sentenza non è ancora stata depositata.

tra il 1952 e 2022, cercavano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani *iure sanguinis*, perché discendenti ‘diretti’ di un cittadino italiano nato nel 1837 che emigrò in Venezuela. L’ordinanza limitava le questioni sollevate all’art. 3-bis, precisamente «alle parole “anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo” e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91». Al momento, pur trattandosi di sentenza non ancora depositata, è possibile ipotizzare che la Corte abbia ritenuto infondata la tesi della revoca implicita e retroattiva della cittadinanza, giacché a tali individui spettava, presumibilmente, una legittima aspettativa²⁷ al riconoscimento – quindi, all’accertamento dello *status civitatis*.

Anche i Tribunali di Mantova e di Campobasso hanno sollevato simili questioni di legittimità costituzionale²⁸, tutte ancora pendenti²⁹. Tuttavia, come già osservato, il gruppo indeterminato di individui riconducibili alle lettere a), a-bis) e b), pur costituendo il fulcro delle modifiche introdotte, non è l’unica categoria incisa dall’intervento legislativo.

Il cosiddetto secondo limite temporale (art. 3-bis, alinea c)) è di natura generazionale, poiché prevede che l’accertamento dello *iure sanguinis* dipende da una condizione imposta retroattivamente³⁰ agli ascendenti di primo o secondo grado in linea retta dell’interessato a riconoscere il proprio *status civitatis*, ovvero il possesso esclusivo della cittadinanza italiana. In pratica, il possesso di un’altra cittadinanza determina – retroattivamente a partire dal 28 marzo 2025 – una duplice preclusione. Da un lato, impedisce ai cittadini italiani nati e cresciuti all’estero, che possiedono doppia cittadinanza, di trasmettere automaticamente quella italiana ai propri figli nati dopo tale data (e anche a quelli già nati all’estero, qualora non avessero ancora avviato la procedura di riconoscimento ex art. 3-bis, a), a-bis) e b)). Dall’altro lato, i soggetti nati all’estero da genitori italiani con doppia cittadinanza non possono più presentare la domanda di accertamento che avrebbero potuto fare prima dell’entrata in vigore della novella. Questo limite temporale ha, pertanto, un impatto fino a tre generazioni in linea retta: sui cittadini italiani (che vivono all’estero e possiedono una seconda cittadinanza), perché non potranno trasmettere quella italiana ai loro figli nati all’estero; e sulle persone della generazione più recente, i figli o nipoti delle generazioni precedenti, perché non potranno diventare cittadini italiani *iure sanguinis*.

²⁷ M. INFUSINO, *Cittadinanza italiana iure sanguinis*, cit., pp. 99-100.

²⁸ Ordinanze n. 4/2026, n. 40/2026 e n. 41/2026, rispettivamente.

²⁹ Con riferimento all’ordinanza n. 4/2026, emessa dal Tribunale di Mantova, è fissata l’udienza per il 9 giugno 2026.

³⁰ G. D’AMICO, *La cittadinanza “silente” e la “confessione” del Governo legislatore*, p. 10.

In primo luogo, la lettera *c)* dell'art. 3-bis preclude ai soggetti nati all'estero da genitori italiani che possiedono una seconda cittadinanza di ottenere quella italiana, interrompendo la catena familiare di trasmissione – diretta – per *ius sanguinis* tra genitori e figli.

In aggiunta, questa regola impedisce ai cittadini *iure sanguinis* nati e cresciuti all'estero di riprodursi quali cittadini italiani, giacché, se possiedono una seconda cittadinanza, non trasmettono quella italiana. Tali soggetti subiscono una discriminazione rispetto ai loro concittadini residenti in Italia, i quali, pur avendo anch'essi una seconda cittadinanza, possono trasmettere quella italiana alla loro prole, *a condizione che i figli nascano sul territorio nazionale*. La disparità è grave ed evidente: un cittadino naturalizzato italiano in virtù della residenza in Italia da più di dieci anni³¹, che conserva la cittadinanza di origine³², può trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli, i quali possono a loro volta avere la doppia cittadinanza. Al contrario, il cittadino italiano titolare di una seconda cittadinanza, se nato e residente all'estero, non può trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli. A questi soggetti si può applicare l'eccezione «abilitante» prevista dalla lettera *d)* dell'art. 3-bis, che, se realizzata, consentirebbe loro di trasmettere la cittadinanza italiana. Tale situazione è stata definita dalla dottrina come in grado di generare due categorie di cittadinanza, una «piena» e una «depotenziata»³³. Questo argomento sarà analizzato più dettagliatamente nel prossimo paragrafo.

Infine, tale limite temporale incide anche sui cittadini emigrati 'per primi', cioè sugli avi dei soggetti che non potranno più acquisire la cittadinanza italiana (perché figli di cittadini che non possono più trasmetterla). Il ramo genealogico di tali famiglie è stato repentinamente potato dal legislatore, il che permette di parlare, quindi, di una generazione 'sradicata'. Le conseguenze, in ordine generazionale decrescente, consistono nella creazione *ex abrupto* e retroattiva di una generazione di cittadini italiani sradicati, la cui prole diventa una generazione di cittadini depotenziati, a sua volta genitrice di una generazione di non cittadini.

Questo triplice ordine di conseguenze dell'art. 3-bis, lettera *c)*, deriva dal fatto che la disposizione deroga l'art. 1 della l. n. 91/1992, il quale stabilisce che «1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini». La deroga riguarda, quindi, direttamente i soggetti già cittadini italiani prima del 28 marzo 2025, e in particolare chi è nato all'estero, sia prima sia dopo

³¹ Legge n. 91 del 1992, art. 9, comma 1, lettera *f)*.

³² *Ibidem*, art. 11.

³³ R. CALVANO, *Audizione I Commissione Affari costituzionali Senato della Repubblica*, cit., p. 7.

tale data; non rileva il fatto che uno o entrambi i genitori siano nati in Italia e possiedano una seconda cittadinanza.

Questo artificio normativo adopera, pertanto, una modifica integrativa – seppure subdolamente – al comma 1, dell’art. 1, che d’ora in poi deve essere letto come: *è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini se nato in Italia; oppure se nato all’estero da genitori cittadini esclusivamente in possesso della cittadinanza italiana*. Con questa riforma dell’istituto dello *ius sanguinis*, l’art. 1 vale solo se sussiste una delle seguenti condizioni: lo *ius soli*, ovvero la nascita in Italia da genitori italiani; oppure la nascita all’estero da genitori italiani che non possiedono una seconda cittadinanza.

I casi preliminarmente analizzati, posto che creano concrete disuguaglianze fra concittadini e tra le generazioni di una stessa famiglia, presentano forti indizi di irragionevolezza e di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza. Per tale motivo è necessario un esame più dettagliato del nuovo testo della l. n. 91/1992, tenendo conto delle cinque categorie di persone sopramenzionate. Il prossimo paragrafo si occupa, pertanto, dell’esame di queste modifiche rispetto a tali categorie e alle situazioni ad esse direttamente collegate.

3. La cittadinanza piena e depotenziata

Prima dell’entrata in vigore del d.l. 36/2025 la cittadinanza italiana dipendeva da: *i) ius sanguinis*: per nascita da genitori italiani, sia in Italia che all’estero (*ex* art. 1, comma 1); per nascita, se l’albero genealogico conteneva antenati italiani; e per adozione da cittadini italiani³⁴; *ii) ius connubii*: dopo due o tre anni dal matrimonio, se residente in Italia o all’estero (art. 5) e; *iii) naturalizzazione*: per chi ha vissuto in Italia senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età³⁵ o dopo aver ivi risieduto legalmente per un certo periodo³⁶.

Dopo l’accertamento o la concessione della cittadinanza italiana, i neo-cittadini di cui sopra erano davvero uguali ‘dinanzi alla legge’ indipendentemente dal luogo o dalla data di nascita,

³⁴ Legge n. 91 del 1992, artt. 3 e 9, comma 1, alinea b).

³⁵ *Ibidem*, art. 4, comma 2.

³⁶ *Ibidem*, art. 9, comma 1 lettere b), c), d), e) e f))

godendo di una cittadinanza «piena», come un cittadino nato in Italia³⁷. Dal 23 maggio 2025, con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 74/2025, lo status *pieno* della cittadinanza è divenuto condizionato all'accertamento di determinati criteri attribuiti all'individuo (ad esempio, la residenza in Italia e il possesso o meno di una seconda cittadinanza) o, sorprendentemente, all'accertamento di criteri riferiti ai loro ascendenti di primo o secondo grado in linea retta. Giova precisare che l'accertamento di tali criteri si applica indipendentemente dalla modalità di acquisto della cittadinanza italiana e sembra generare varie forme di incostituzionalità per irragionevolezza.

3.1 Cittadini italiani nati in Italia da genitori italiani

Per chi nasce in Italia da genitori italiani si applica l'art. 1, comma 1 della l. n. 91/1992: *è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini*. Si noti che se il genitore è naturalizzato italiano e conserva la cittadinanza di origine, oppure è italiano per nascita ma possiede una seconda cittadinanza, la prole è comunque sempre italiana per nascita e non vi è alcun impedimento derivante dalla seconda cittadinanza del genitore (*ex art. 11*). Sia la modalità di acquisto della cittadinanza dei genitori che la loro eventuale seconda nazionalità sono quindi indifferenti per la *trasmissione* del proprio *status civitatis*, a condizione che la prole nasca in Italia.

3.2 Individui nati all'estero da genitori italiani

Prima del d.l. n. 36/2025, un individuo nato all'estero da genitori italiani poteva acquisire la cittadinanza italiana mediante la trascrizione del proprio atto di nascita presso il consolato italiano del paese di residenza, anche nel caso in cui avesse già una cittadinanza per *ius soli* e/o *ius sanguinis* dal genitore non italiano. Per un individuo nato all'estero prima del d.l. n. 36/2025, con le richieste di trascrizione o accertamento della cittadinanza fatte entro le 23:59 del 27 marzo 2025, l'acquisizione della cittadinanza italiana non dovrebbe dunque essere un problema³⁸.

³⁷ R. CALVANO, *Audizione I Commissione Affari costituzionali Senato della Repubblica*, cit., p. 7. Nonostante i continui riferimenti alla cittadinanza, la Costituzione non fa nessuna distinzione tra i soggetti titolari della cittadinanza, né distingue tra cittadini nati o naturalizzati.

³⁸ Legge n. 91 del 1992, art. 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b).

La situazione è, invece, molto diversa sia per gli individui nati a partire dal 28 marzo 2025 che per coloro nati prima di tale data il cui atto di nascita non sia stato trascritto entro le 23:59 del 27 marzo 2025. In questi casi, per stabilire la cittadinanza italiana bisogna analizzare con precisione le circostanze particolari di ogni caso, poiché la trasmissione non è più automatica, ma soggetta a criteri riferiti agli ascendenti di primo e secondo grado in linea retta.

3.2.1 *Se il figlio acquista la cittadinanza ius soli e/o iure sanguinis dal genitore straniero*, si applica automaticamente il capoverso dell'art 3-bis, comma 1, nella parte che dispone «è considerato non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero [...] ed è in possesso di altra cittadinanza». Bisogna analizzare l'applicabilità delle eccezioni 'abilitanti' previste alle lettere *c)* e *d)* della stessa disposizione.

Il testo della lettera *c)* dimostra che, se il genitore italiano del bambino possiede una seconda cittadinanza ma uno dei nonni ha (o aveva) esclusivamente la cittadinanza italiana, la catena di trasmissione *iure sanguinis* è attivata saltando la generazione del genitore; il bambino diventa italiano perché ha un avo italiano, a prescindere dal fatto che *anche* il suo genitore è italiano (*anche se* possiede un'altra cittadinanza). Qualora i nonni italiani possiedano anch'essi una seconda cittadinanza, questa eccezione non si applica più.

L'eccezione abilitativa prevista dalla lettera *d)* si applica a prescindere della modalità in cui il genitore in questione ha acquistato la cittadinanza italiana, sia per nascita sia per naturalizzazione: l'importante è che esso abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del figlio all'estero, non importando se tale periodo risalga a tempi recenti o remoti. L'espressione «almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana» è sufficientemente ampia da rendere tale periodo fruibile ai fini di riconoscimento della cittadinanza italiana: *i)* a chi è nato in Italia e vi ha vissuto per ventiquattro mesi prima che i propri genitori emigrassero; *ii)* a chi è nato all'estero da genitori italiani, è venuto in Italia qualche decennio dopo e ha soggiornato per almeno due anni prima di trasferirsi nuovamente all'estero.

Gli esempi sono numerosi. Si pensi a una coppia italiana emigrata all'interno dell'Unione Europea: se è partita prima che il loro figlio compisse due anni, il bambino – pur essendo cittadino *iure sanguinis* – non potrà, in linea di principio, trasmettere la cittadinanza italiana, perché non ha risieduto in Italia per due anni continuativi dopo l'acquisizione dello *status civitatis*. Allo stesso modo, si consideri un cittadino italiano che vive a lungo in un altro Stato membro dell'Unione e lì acquista una seconda cittadinanza. In tal caso, considerando che il figlio ivi nato otterrà la

cittadinanza del coniuge europeo e che il genitore italiano possiede doppia cittadinanza, il bambino non diventa automaticamente cittadino italiano, nonostante sia nato da un genitore italiano. Supponendo l'esito positivo dell'applicazione delle eccezioni abilitative previste alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 3-bis, questo nuovo cittadino dovrà comunque risiedere per due anni continuativi in Italia affinché, in futuro, possa beneficiare dell'eccezione abilitativa della lettera *d)* per la propria eventuale prole.

La lettera *d)* sembra, quindi, condizionare in modo irragionevole la cittadinanza 'piena' alla residenza per almeno ventiquattro mesi sul territorio della Repubblica, pena l'attribuzione di una cittadinanza 'depotenziata'³⁹, che impedisce a una categoria di cittadini di trasmettere la cittadinanza italiana alla loro prole nata all'estero. In altre parole, tale condizione crea un gruppo di cittadini che non può riprodursi all'estero *nelle vesti di cittadini italiani*. Ciò implica, per i cittadini italiani per nascita, che la cittadinanza piena *iure sanguinis* debba essere integrata da un requisito *ius soli*.

La stessa 'integrazione' vale per i cittadini naturalizzati italiani: nel caso di acquisto per *ius connubii*, la futura capacità di trasmissione della cittadinanza italiana dipenderà della durata del soggiorno in Italia *successivamente* all'acquisizione della stessa. Per le coppie che vivono all'estero, questo significa che, dopo i tre anni dal matrimonio⁴⁰ e l'attesa del completamento della procedura di riconoscimento, il nuovo cittadino deve risiedere in Italia per altri due anni al fine di 'attivare' la cittadinanza piena e il *diritto* di trasmetterla ai figli nati all'estero. Se, invece, la concessione avviene dopo un soggiorno prolungato in Italia⁴¹, la cittadinanza non sarà 'completa' e, quindi, non potrà essere trasmessa ai futuri figli all'estero prima del decorso di ulteriori due anni di residenza in Italia.

Ad ogni modo, in entrambi i casi le modifiche alla l. n. 91/1992 operano come una variazione tacita dei requisiti temporali previsti negli artt. 5 e 9, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*. Considerando che l'art. 9-ter fissa in tali casi il termine di definizione dei procedimenti in ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei, il limite temporale aumenta di almeno due anni, poiché il requisito di 'attivazione' della cittadinanza piena deve essere adempiuto *dopo l'acquisto della cittadinanza italiana*. Per esempio, la domanda di naturalizzazione fondata sull'art. 9, comma

³⁹ R. CALVANO, *Audizione I Commissione Affari costituzionali Senato della Repubblica*, cit., p. 7.

⁴⁰ Legge n. 91 del 1992, art. 5.

⁴¹ *Ibidem*, art. 9.

1, lettera *f*), potrebbe essere presentata dopo dieci anni di residenza in Italia, concessa al tredicesimo anno, ma il diritto del nuovo cittadino di trasmettere la cittadinanza all'estero avverrebbe solo al quindicesimo anno di residenza in Italia.

L'ultima eccezione abilitativa, per l'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis* da parte di chi è nato all'estero da genitori italiani, nelle condizioni di cui sopra, si trova all'art. 4, comma 1-bis. Essa stabilisce che il genitore cittadino per nascita deve dichiarare la volontà di trasmettere la cittadinanza italiana al minore: *i*) entro un anno dalla nascita del minore⁴²; *ii*) oppure, se il figlio ha più di un anno, il genitore dichiara la volontà di trasmissione e, successivamente, deve risiedere con lui «per almeno due anni continuativi in Italia»⁴³. L'inserimento della lettera *b*) del comma 1-bis dell'art 4 potrebbe apparire in contraddizione con l'art. 3-bis; tuttavia, le eccezioni abilitative di quest'ultimo si riferiscono a casi di acquisizione *iure sanguinis* della cittadinanza italiana, mentre l'art. 4, comma 1-bis disciplina un'ipotesi di *beneficio di legge* per l'acquisizione della cittadinanza di figli minori nati all'estero, i quali, curiosamente, non saranno cittadini per nascita⁴⁴. Si tratta, quindi, di una situazione *sui generis*, nella quale un cittadino italiano per nascita non avrà un figlio cittadino per nascita, ma per concessione.

La varietà dei casi sopra menzionati presenta due elementi di irragionevolezza.

Il primo riguarda la creazione di categorie disuguali di concittadini soggetti a regole e circostanze diverse per trasmettere il proprio *status civitatis* alla prole. È evidente la distinzione tra la situazione giuridica *i*) del cittadino italiano *iure sanguinis* con doppia cittadinanza, che non può trasmettere la cittadinanza ai figli nati all'estero; *ii*) e quella del cittadino naturalizzato che ha doppia cittadinanza, residente in Italia, che può avere figli italiani che, a loro volta, manterranno entrambe le cittadinanze. Questa disparità viola il principio di uguaglianza – nonché il principio del legittimo affidamento⁴⁵ – poiché la cittadinanza italiana è considerata piena solo per chi risiede in Italia, privando di tale pieno godimento i cittadini *iure sanguinis* con una seconda cittadinanza che vivono all'estero.

⁴² Legge n. 91 del 1992, all'art. 4, comma 1-bis, lettera *b*).

⁴³ *Ibidem*, art. 4, comma 1-bis, lettera *a*).

⁴⁴ Si veda, per esempio, Consolato di Londra, [Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” \(figli minori nati all'estero\)](#), consultato il 12 marzo 2026. p. 2.

⁴⁵ G. BONATO, *La cittadinanza italiana dopo la Legge n. 74 del 2025: i dubbi di costituzionalità della nuova disciplina*, in [Judicium](#), 26 febbraio 2026, consultato il 12 marzo 2026; L. STAMME, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali: criticità della nuova riforma approvata con d.l. 36 de 2025*, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti – Osservatorio Costituzionale*, 2025/6, pp. 117-144, p. 129.

Il secondo elemento di irragionevolezza si ricollega all'art. 29 Cost., perché indebolisce la posizione dei cittadini italiani sposati con stranieri e residenti all'estero. La prole di queste coppie, se nata all'estero, può acquisire automaticamente altre cittadinanze (ad esempio, per *ius soli* nel paese di nascita e per *ius sanguinis* dal genitore straniero), ma non quella italiana, come previsto nel capoverso dell'art. 3-bis. Tale situazione altera – e compromette – l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi italiani e le dinamiche di unità familiare⁴⁶. In questo modo, le novelle della l.n. 91/1992 si scontrano con il sistema di diritti della famiglia riconosciuti dall'art. 29 Cost..

In conclusione, l'eccessiva valorizzazione del requisito dello *ius soli*, al punto di renderlo necessario per 'completare' la cittadinanza *iure sanguinis*, ha fondamentale indebolito la capacità generativa della cittadinanza italiana, poiché la sua trasmissione è irragionevolmente ostacolata da situazioni comuni al mondo contemporaneo, come, per esempio: *i*) il possesso di una seconda cittadinanza da parte del cittadino italiano; *ii*) la trasmissione *iure sanguinis* della cittadinanza del coniuge non italiano al figlio; *iii*) l'acquisizione, da parte del figlio nato all'estero, di una cittadinanza per *ius soli*⁴⁷.

3.3 Individui nati all'estero da genitori non nati in Italia e con antenati italiani

Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, innumerevoli soggetti nati all'estero da genitori non italiani avrebbero potuto ottenere la cittadinanza italiana, data l'assenza di limiti temporali o generazionali alla trasmissione *iure sanguinis*. Tali casi, molto comuni in paesi di grande migrazione italiana, come quelli delle Americhe, si caratterizzavano per la presenza di un unico antenato italiano, a volte emigrato ancora nella seconda metà del XIX secolo. In questo modo, bastava che una persona in Brasile, Argentina o negli Stati Uniti ricostruisse il proprio albero genealogico, risalendo alla fine del XIX o inizio del XX secolo, per dimostrare, sulla base del

⁴⁶ Sul tema, E. ROSSI, *Un fossile vivente (e necessario): la famiglia tra disciplina costituzionale e mutamenti sociali*, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti – Osservatorio Costituzionale*, 2022/2, p. 16 ss.

⁴⁷ F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, *Diritto e immigrazioni – percorsi di diritto costituzionale*, Il Mulino, 2022, pp. 270-271. Si veda anche l'interessante prospettiva riguardo al contemporaneo "divorzio tra cittadinanza e nazione" e le sfide alla rappresentanza a livello sovrastatale, rispettivamente cfr. S. RODOTÀ, *Cittadinanza: una postfazione*, in D. ZOLO (a cura di) *La cittadinanza – appartenenza, identità, diritti*, cit., 293-324, p. 319; B. HENRY, *Diritti democratici, cittadinanza, limiti dello sviluppo*, in R. RONI (a cura di), *La costruzione dell'identità politica – percorsi, figure, problemi*, ETS, 2012, 133-149, p. 147.

principio dello *iure sanguinis*, di avere origini italiane per ottenere, tramite procedimento amministrativo o giudiziario, il riconoscimento del proprio status di cittadino.

È comprensibile che il d. l. n. 36/2025 abbia voluto porre dei limiti a queste situazioni. Per questo motivo, il gruppo di soggetti nati all'estero da genitori nati all'estero ma con antenati italiani è stato precedentemente individuato come l'oggetto principale dell'intervento legislativo. In effetti, come già spiegato, le modifiche alla l. n. 91/1992 hanno introdotto due limiti temporali molto efficaci nell'impedire l'accertamento dello *status* di cittadino a persone senza legami concreti con la Repubblica⁴⁸. Tuttavia, come evidenziato dalla dottrina⁴⁹, il limite decadenziale, privo di un meccanismo di diritto intertemporale, e l'applicazione retroattiva e immediata del limite generazionale presentano forti indizi di violazione della Costituzione, poiché operano come una revoca di diritti già acquisiti.

Considerata la normativa vigente, le istanze per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* senza limiti temporali potevano essere presentate solo entro le 23:59 del 27 marzo 2025. Chi ha presentato la domanda entro tale termine otterrà la cittadinanza, ma dovrà poi soddisfare il requisito *iure soli* – il soggiorno in Italia per almeno ventiquattro mesi consecutivi – prima di poter trasmettere il proprio *status* ai futuri figli nati all'estero⁵⁰. Nell'assenza di tale periodo di soggiorno, e quindi del consolidamento del legame effettivo con la Repubblica, questi neo-cittadini non potranno trasmettere la cittadinanza ai figli nati all'estero, ma potranno comunque esercitare il diritto di voto. Ciò evidenzia ulteriormente il carattere *depotenziato* e *sui generis* dell'attuale configurazione della cittadinanza italiana: finché tali neo-cittadini non risiedano per un certo periodo in Italia, la legge li considera privi di un legame effettivo con la Repubblica e, nonostante ciò, consente loro di votare e di partecipare agli equilibri politici della stessa.

Coloro che invece non hanno presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza entro il 28 marzo 2025 sono soggetti ai limiti temporali previsti nelle lettere *c)* e *d)* dell'art. 3-bis. Ciò riduce notevolmente il numero di persone che potranno acquisire la cittadinanza italiana. Nell'impossibilità di applicare l'eccezione abilitativa prevista dalla lettera *d)*, rimangono due

⁴⁸ Sul rapporto tra le condizioni di acquisto e perdita di cittadinanza e legami con la comunità nazionale, si veda E. GROSSO, *Sovranità, cittadinanza, nazionalità*, in *Diritto Costituzionale*, 2018/1, 35-69, p. 62.

⁴⁹ G. D'AMICO, *La cittadinanza "silente" e la "confessione" del Governo legislatore*, cit., p. 10; G. BONATO, *La cittadinanza italiana dopo la Legge n. 74 del 2025*, cit.; ; E. GROSSO, *Limitare per legge l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis? Obiettivo condivisibile, metodo discutibile*, cit., p. 699; F. SAGLIMBENI, *La nuova legge sulla cittadinanza iure sanguinis*, cit., p. 186.

⁵⁰ Legge n. 91 del 1992, art. 3-bis, comma 1, lettera *d)*.

alternative, molto specifiche e poco probabili, per consentire ai soggetti nati all'estero di acquisire la cittadinanza italiana *iure sanguinis*. Entrambe le alternative dipendono dell'esistenza di un ascendente di primo o secondo grado italiano.

3.3.1 Se l'interessato ad accertare il proprio status civitatis era già maggiorenne al 28 marzo 2025 e possiede un ascendente italiano in linea retta di primo o secondo grado che ha ottenuto la cittadinanza italiana, l'ascendente deve rinunciare alla cittadinanza di origine. Giova precisare che, per i fini della lettera c) del comma 1, dell'art 3-bis, la modalità di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente dell'interessato è irrilevante.

Si immagini un cittadino brasiliano che ha ottenuto la cittadinanza italiana *per nascita*, avvalendosi dell'assenza di limiti temporali prima del 28 marzo 2025. Nel caso in cui tale soggetto avesse già dei figli, i quali non sono stati inclusi nell'istanza di accertamento dello *status civitatis*, questi ultimi, in teoria, non potrebbero più ottenere la cittadinanza italiana⁵¹, anche se avrebbero potuto acquistarla al momento della nascita. Il limite decadenziale di applicazione immediata e retroattiva opera quindi come *revoca* dello status acquisito alla nascita. Nel caso in cui il soggetto italo-brasiliano abbia avuto dei figli dopo il d.l. 36/2025, essi non sono (e non saranno mai) cittadini italiani per nascita, poiché considerati come *non avendo acquistato la cittadinanza italiana*⁵².

Volendo, il cittadino italo-brasiliano potrebbe rinunciare⁵³ alla cittadinanza brasiliana per consentire ai propri discendenti di primo e secondo grado in linea retta di ottenere la cittadinanza italiana e, una volta completato l'accertamento del loro *status civitatis* e chiusa la relativa pratica, riacquisire la cittadinanza brasiliana. In tale caso, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, lettera c), la data e il luogo di nascita dei discendenti non hanno alcuna importanza, poiché è sufficiente che l'ascendente in linea retta possieda *esclusivamente la cittadinanza italiana*⁵⁴.

In una situazione del genere, ai neo-cittadini si applicherebbe comunque la necessità di integrare la cittadinanza *iure sanguinis* con il requisito di risiedere in Italia per almeno due anni per poter trasmettere la propria cittadinanza ai futuri figli⁵⁵. Senza il decorso di tale periodo, l'unica

⁵¹ *Ibidem*, art. 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis), e b)

⁵² *Ibidem*, capoverso dell'art. 3-bis.

⁵³ G. BONATO E R. DE SIMONE, *Analisi della doppia cittadinanza e della rinuncia espressa alla luce delle ultime sentenze della App. Roma*, in *Judicium*, luglio 2022.

⁵⁴ Questa alternativa è estesa anche a un cittadino italo-venezuelano, ma non a un argentino o a uno statunitense, a causa della loro rispettiva normativa nazionale.

⁵⁵ Legge n. 91 del 1992, art. 3-bis, comma 1, lettera d).

possibilità per trasmettere la cittadinanza italiana è quella della lettera c), ovvero, rinunciando all'altra cittadinanza fino alla chiusura dell'istanza di accertamento dello status della propria prole.

3.3.2 *Se l'interessato ad accertare il proprio status civitatis è minorenni o lo era ancora al 28 marzo 2025, e ha un ascendente in linea retta di primo o secondo grado che è italiano per nascita, rimane la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana conformemente alla previsione dell'art. 9, comma 1, lettera a), della l. n. 91/1992:*

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado **sono o** sono stati cittadini per nascita **e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni**, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

In questa ipotesi, il cittadino straniero deve dichiarare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'intenzione di acquistare la cittadinanza italiana e poi risiedere legalmente per almeno due anni in Italia. Così facendo, l'individuo otterrebbe la cittadinanza per beneficio di legge, non per *iure sanguinis*. Nel caso decidesse di trasferirsi all'estero, dovrebbe comunque soddisfare nuovamente il requisito di residenza per un ulteriore biennio in Italia per poter trasmetterla ai futuri figli nati all'estero. Tale condizione non si applicherebbe se i figli nascessero in Italia, nemmeno se ciò avvenisse il giorno successivo all'acquisizione del nuovo *status civitatis*.

3.4 Cittadini naturalizzati italiani

La cittadinanza italiana per naturalizzazione è disciplinata dagli artt. 5 e 9 della l. n. 91/1992 e si basa su una varietà di criteri temporali che sono rimasti quasi invariati dalla legge di conversione n. 74/2025, fatta l'eccezione per la modifica della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 e l'introduzione della lettera *a-bis*) – quest'ultima sarà discussa nella sessione 3.5 qui sotto.

3.4.1 *Per chi si è naturalizzato prima del d. l. 36/2025, è necessario analizzare le circostanze particolari di ciascun caso per comprendere le conseguenze del nuovo testo della l. n. 91/1992.*

Se l'individuo vive in Italia, indipendentemente dalle modalità di acquisto della cittadinanza per concessione, esso è considerato un cittadino con pieni diritti, poiché i figli nati da lui saranno

anch'essi cittadini italiani. La cittadinanza di origine di questi soggetti non influisce sulla trasmissione di quella italiana ai loro figli: non sussistono pertanto ostacoli di diritto italiano alla trasmissione della cittadinanza. Inoltre, anche i futuri coniugi del cittadino naturalizzato italiano potranno acquisire la cittadinanza italiana per *ius connubii* (ex art. 5).

Se l'individuo vive all'estero, la differenza rispetto al suo concittadino naturalizzato che risiede in Italia consiste nella possibilità di trasmettere la cittadinanza *italiana* ai figli nati a partire dal 28 marzo 2025. Infatti, sia il capoverso sia la lettera *c)* del comma 1, dell'art 3-bis prevedono la cosiddetta cittadinanza *depotenziata*, salvo per chi, dopo la naturalizzazione, abbia risieduto in Italia per almeno altri due anni, conformemente all'eccezione abilitativa della lettera *d)*. Per questi soggetti, sia la doppia cittadinanza (cioè il mantenimento della nazionalità di origine) sia la data di emigrazione possono ostacolare la trasmissione dello *status* di cittadino ai futuri figli.

3.4.2 *Per chi vuole naturalizzarsi dopo il d.l. n. 36/2025*, i criteri di acquisizione della cittadinanza italiana rimangono invariati, ma la sua trasmissione ai futuri figli nati all'estero è sempre soggetta alle limitazioni delle lettere *c)* e *d)* dell'art. 3-bis.

3.5 Stranieri nati in Italia

L'introduzione della lettera *a-bis)* al comma 1 dell'art. 9 della l. n. 91/1992, avvenuta in Senato nel corso della conversione del d.l. 36/2025, riveste un'importanza cruciale per l'istituto della cittadinanza: la influisce direttamente sui cittadini stranieri nati e cresciuti in Italia, poiché ha stabilito il cosiddetto *ius soli* 'temperato'⁵⁶.

Il dispositivo di legge in questione prevede che lo *status civitatis* può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere positivo del Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risieda legalmente da almeno tre anni. È così stato inserito nell'ordinamento giuridico italiano lo *ius soli* condizionato a tre anni di residenza regolare. A differenza delle altre modifiche introdotte⁵⁷, il criterio di residenza non è stato qualificato come immediatamente *successivo* alla nascita. Pertanto,

⁵⁶ Il tentativo di stabilire lo *ius soli* temperato, tramite un disegno di legge d'iniziativa popolare (ddl 2092, del 2015) non era andato a buon fine.

⁵⁷ Come, ad esempio agli, artt. 3-bis, comma 1, lettera *d)*; 4, comma 1-bis, lettera *a)*; 14, secondo periodo; 17, comma 1.

l'acquisizione della cittadinanza *ius soli* da parte degli stranieri nati in Italia può avvenire anche molti anni dopo la loro nascita, essendo sufficiente che il triennio di residenza precedente all'istanza di riconoscimento dello *status civitatis* sia regolare.

Considerando che la legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che le modifiche alla l. n. 91/1992 hanno avuto effetti immediati e retroattivi, lo stesso vale per il disposto dall'art. 9, comma 1, lettera *a-bis*). In virtù di ciò, la possibilità di avviare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana è ora disponibile a tutti gli stranieri nati in Italia e che ivi risiedano regolarmente da tre anni. Tuttavia, una volta ottenuta la cittadinanza, i neocittadini saranno soggetti alle nuove regole per trasmetterla alla loro prole: automaticamente per i figli che nasceranno in Italia; soggetti alle eccezioni abilitative previste dall'art. 3-bis, lettere *c*) e *d*) se all'estero.

4. Lo *ius soli* come *conditio sine qua non* della cittadinanza italiana?

Come si evince dai paragrafi precedenti, l'acquisizione dello *status civitatis* per *ius sanguinis* ora è soggetta a limiti temporali e generazionali e alla valutazione di diversi aspetti riguardo agli ascendenti di primo o secondo grado e linea retta dell'interessato. Il dibattito dottrinale si è concentrato principalmente sui soggetti che potrebbero – o avrebbero potuto – *acquisire* la cittadinanza italiana, mentre questo studio si è prevalentemente focalizzato sui soggetti che, invece, potrebbero – o avrebbero potuto – *trasmetterla*. Nel primo caso, il gruppo principale è costituito dai *discendenti* di cittadini italiani; nel secondo, dagli italiani stessi. In entrambe le situazioni, i cambiamenti normativi potrebbero presentare profili di incostituzionalità per violazione del principio di eguaglianza.

Si pensi, per esempio, a un cittadino italiano in possesso di una seconda cittadinanza, sposato con una straniera. Se la coppia è residente in Italia, il figlio avrà *automaticamente* la cittadinanza italiana del padre e possibilmente quella straniera della madre. Se residenti all'estero, la trasmissione e l'acquisizione dello *status civitatis* saranno soggette a valutazioni, *nonostante* il padre sia cittadino italiano. Qualora si applichi una delle eccezioni abilitative dell'art. 3-bis, il figlio di tale coppia dovrà comunque temperare la cittadinanza italiana con la residenza per un periodo di

almeno due anni in Italia prima di poterla trasmettere ai futuri discendenti. Tale esigenza di integrazione non è richiesta per la trasmissione *ius connubii* né per l'esercizio del diritto di voto.

Gli esempi, come visto sopra, sono vari. Tuttavia, una situazione specifica sembra presentare la più grave e irragionevole violazione del principio di uguaglianza. Si tratta della disparità di trattamento tra il cittadino per nascita che possiede una seconda cittadinanza e che vive all'estero e il cittadino naturalizzato che vive in Italia, poiché la trasmissione dei propri *status civitatis* alla prole è *automatica* solo nel caso del secondo. Per il primo, la valutazione di fattori riguardanti la seconda cittadinanza e la possibilità che la prole ottenga un'altra cittadinanza (*ius soli* o *iure sanguinis*) costituisce – oltre alla violazione dell'uguaglianza fra i cittadini – un indebolimento irragionevole della posizione del coniuge italiano e un ostacolo all'unità familiare.

L'irragionevolezza è così grave da creare disparità anche all'interno dello stesso nucleo generazionale. Basta pensare che, se il suddetto soggetto ha un figlio nato in Italia e uno all'estero, egli potrà avere un figlio italiano e l'altro straniero. Considerando che anche il coniuge può acquisire la cittadinanza (*iure connubii*), nel caso questa famiglia si trasferisca in Italia il figlio nato all'estero avrà bisogno – anche se solo temporaneamente – di un permesso di soggiorno per motivi familiari. È probabile che, in forza dell'eccezione abilitativa dell'art. 3-bis, lettera c), o della possibilità prevista dall'art. 4, comma 1-bis, il figlio nato all'estero riesca a ottenere la cittadinanza italiana dopo l'avvio dell'istanza di riconoscimento appropriata. In questo caso, la violazione del principio di uguaglianza si sposta dal trattamento giuridico riservato al genitore rispetto ai suoi concittadini residenti in Italia, a quello riservato al figlio nato all'estero rispetto agli altri figli di italiani nati in Italia. Questa violazione riguarda sia l'acquisizione sia la futura trasmissione della cittadinanza, entrambe condizionate alla residenza per due anni sul territorio della Repubblica.

I casi sopra menzionati – e tanti altri che si potrebbero ipotizzare – evidenziano che il punto di partenza dell'analisi sul diritto di acquisizione o trasmissione della cittadinanza italiana dipende, soprattutto, dall'adempimento di un criterio di carattere *ius soli*. In effetti, la riforma della l. n. 91/1992 hanno stabilito lo *ius soli* come *conditio sine qua non* della cittadinanza italiana, poiché «per acquisire a titolo originario la cittadinanza lo *ius sanguinis* non basta più»⁵⁸. È stata, quindi, ribaltata la già consolidata tradizione dell'ordinamento giuridico italiano riguardante l'istituto

⁵⁸ C. PANZERA, *Memoria predisposta per l'audizione informale del 10 aprile 2025 dinanzi l'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica*, p. 4.

giuridico della cittadinanza. Giova precisare che, come osservato da Panzera, questo radicale capovolgimento è stato avviato con un decreto-legge, il che pone dubbio che «sussistano le ragioni straordinarie di necessità e urgenza»⁵⁹.

A prescindere dalle eventuali questioni riguardo l'incostituzionalità formale delle modifiche al testo della l. n. 91/1992, come l'istrumento normativo utilizzato e l'immediata revoca retroattiva di diritti acquisiti alla nascita, gran parte delle modifiche presentano problemi di legittimità costituzionale. L'innalzamento dello *ius soli* come principale requisito per il *riconoscimento* e la *trasmissione* della cittadinanza ha generato interpretazioni ulteriormente restrittive. Sono esemplari i casi dei consolati italiani di São Paulo e di Londra. Il primo informa che chi ha ottenuto la cittadinanza italiana tramite la legge 379/2000, ovvero, per discendenza da antenati originari dai territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, non potrà trasmetterla ai figli⁶⁰. Il secondo, andando addirittura oltre il testo delle modifiche in vigore, comunica che un cittadino italiano che abbia maturato gli anni di residenza per ottenere i cosiddetti *indefinite leave to remain* o il *settled status* in Regno Unito non può trasmettere la cittadinanza ai loro figli⁶¹. Si noti, però, che questi status non equivalgono all'ottenimento della cittadinanza inglese; corrispondono, piuttosto, al permesso di soggiorno di lunga durata UE.

I problemi creati dal d.l. 36/2025 riguardano, pertanto, anche una platea diversa da quella immediatamente ascrivibile alle *lettere a), a-bis) e b)* del comma 1 dell'art. 3-bis della l. n. 91/1992. Come individuato dalla relazione di accompagnamento al ddl s, il gruppo di persone nelle Americhe che avrebbero potuto valersi di un antenato lontano per farsi riconoscere come italiani per nascita è talmente ampio da essere definito 'indeterminato'. Dall'altra parte, le *lettere c) e d)* hanno impatti più segnati su un gruppo meno ampio, ma più determinato e concreto, di persone, perché riguarda soggetti riconosciuti come cittadini, i quali ora devono valutare se la loro cittadinanza ha bisogno di

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ [Consolato di São Paulo](#), consultato il 12 marzo 2026

⁶¹ [Consolato di Londra](#), consultato il 12 marzo 2026. Questo caso presenta un profilo interessante dal punto di vista del diritto europeo e della cittadinanza europea, poiché potrebbe rappresentare un ridimensionamento negativo dei diritti tangibili conferiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai rapporti fra cittadini e il loro stato di appartenenza – si pensi, per esempio, ai casi *Ruiz Zambrano* (C-34/09) e *Tjebbes* (C-221/17). E. SPAVENTA, *La cittadinanza europea, trent'anni dopo: il rapporto con la cittadinanza nazionale*, in *Quaderni Costituzionali*, 2022/4, 920-923, p. 921; G. GOTTI, *Cittadinanza dell'Unione e residenza: quali prospettive dopo Tjebbes?*, in *Quaderni Costituzionali*, 2020/4, 349-365, p. 354; S. MARINAI, *Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali: profili internazionalistici ed europei*, Giuffrè editore, Milano, p. 83ss.

essere temperata con anni di residenza in Italia. In questo gruppo, si ricorda, ci sono anche cittadini per nascita.

Le questioni di legittimità costituzionale finora sollevate si concentrano sull'art. 3-bis, lettere *a)*, *a-bis)* e *b)*. In occasione del primo confronto sulla materia, la Corte ha dichiarato infondate le censure avanzate dal Tribunale di Torino – motivazione ancora non disponibili in quanto la sentenza è inedita. La Corte avrà nuovamente modo di esaminare la legittimità costituzionale dell'art. 3-bis nell'ambito dell'udienza relativa all'ordinanza n. 4/2026, fissata per il 9 giugno 2026. Tuttavia, anche se la Corte dichiarasse incostituzionale la frase «chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo», l'art. 3-bis continuerebbe ad avere un impatto negativo su gruppi di cittadini. Ciò perché la lettera *c)* costituisce un ostacolo alla trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* per i genitori che possiedono una seconda cittadinanza, in violazione della previsione dell'art. 11 della stessa legge e del principio di uguaglianza, giacché la doppia cittadinanza ostacola la trasmissione della cittadinanza italiana solo all'estero.

Allo stesso modo, la lettera *d)* continuerà a distinguere tra cittadinanze *piene* e *depotenziate*, poiché alcuni soggetti non potranno trasmettere la cittadinanza ai figli nati all'estero. La lettera *d)* ha istituito una categoria di cittadini considerati senza legami con la Repubblica che possono, paradossalmente, dall'estero trasmettere la cittadinanza *iure connubi* ed esercitare il diritto al voto, ma non avere figli automaticamente italiani.

Date le gravi violazioni del principio dell'uguaglianza tra concittadini generate dalle lettere *c)* e *d)*, nonché dalla radicale riforma dell'istituto della cittadinanza *iure sanguinis* – ormai sostanzialmente subordinato a un criterio di *ius soli* – forse si è di fronte a una situazione tale da consentire alla Corte di muoversi oltre il perimetro del *thema decidendum*, ricorrendo alla tecnica dell'autorimessione⁶². Qualora ciò accadesse, la Consulta potrebbe altresì chiarire se la discrezionalità del legislatore in materia⁶³ consenta: *i)* di istituire categorie di cittadini titolari di diritti differenziati in ragione della modalità di acquisizione dello *status civitatis*; *ii)* di modulare gli effetti dell'art. 11 l.n. 91/1992 fino a precludere ai titolari di doppia cittadinanza residenti all'estero la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti. Giova precisare che, ferme le ignote ragioni dell'infondatezza dell'ordinanza n. 167/2025, ove la Corte procedesse all'autorimessione

⁶² P. FARAGUNA, A. PUGIOTTO, *Corte costituzionale e autorimessione: una radiografia giurisprudenziale*, in *Quaderni Costituzionali*, 2024, 2, 373-407, p.386.

⁶³ L. STAMME, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali*, cit., p.123.

con riferimento alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 3-bis, resterebbe comunque possibile una pronuncia di illegittimità parziale interpretativa, volta a escluderne l'applicazione ai casi menzionati nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4.1 supra.

5. Rilievi conclusivi

Alla luce dell'*atto di conoscenza* delle ipotesi di applicazioni del nuovo testo della l. n. 91/1992, è ormai possibile trarre delle conclusioni riguardo alle conseguenze più importanti sull'istituto giuridico della cittadinanza.

In primo luogo, va evidenziata l'efficacia dei limiti temporali stabiliti dalle novelle, che impediscono nuove richieste di accertamento e riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* per discendenza di antenati italiani. L'assenza di limiti generazionali ha fatto sì che tale espediente sia stato molto utilizzato da individui nati nelle Americhe, specialmente in Brasile, Argentina, Venezuela e Stati Uniti. Tale procedura poteva basarsi anche su un antenato italiano emigrato persino nel secolo XIX, il che consentiva l'accertamento dello *status civitatis* a tutti i suoi discendenti nati all'estero, indipendentemente dall'arco temporale tra generazioni. In effetti, il caso del Tribunale di Torino che ha dato origine alla questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 167/2025) trattava di un tentativo di accertamento dello *status civitatis* da parte di otto cittadini venezuelani di tre generazioni diverse, nati tra il 1952 e 2022, a causa di un unico antenato italiano nato nel 1837 ed emigrato in Sudamerica.

L'efficacia di tali limiti si basa sul capoverso dell'art. 3-bis, che considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima del 28 marzo 2025; tale disposizione presenta forte indizi di incostituzionalità. Tuttavia, oltre alla probabile illegittimità costituzionale di una regola retroattiva che revoca uno status acquisito alla nascita, la formulazione riduce la cittadinanza *iure sanguinis* a una semplice finzione giuridica, anziché riconoscerla come un istituto con una consolidata tradizione nell'ordinamento italiano. Si è di fronte, quindi, a uno svuotamento dell'orizzonte storico dell'elemento fondativo del rapporto di rappresentanza. Ordunque, oltre alla sostanza degli effetti della nuova regola, bisogna valutare anche la legittimità costituzionale dello strumento normativo utilizzato.

In secondo luogo, andando oltre le limitazioni al riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, si precisa che due delle eccezioni abilitative previste dell'art. 3-bis presentano ulteriori indizi di incostituzionalità. Mentre le eccezioni previste dalle lettere *a)*, *a-bis)* e *b)* 'abilitano' l'accertamento dello *status civitatis* per i soggetti a cui si applicano; le lettere *c)* e *d)*, invece, introducono ulteriori restrizioni all'istituto della cittadinanza. La lettera *c)* stabilisce, indirettamente, una seconda limitazione all'accertamento dello *status civitatis*: anziché limitare chi può fruirne, limita chi può trasmetterlo. Poiché l'eccezione abilitativa della lettera *c)* si applica solo quando il cittadino italiano non ha una seconda cittadinanza, essa costituisce un ostacolo alla trasmissione dello *status civitatis* per *ius sanguinis* all'estero. Oltre all'incompatibilità con l'art. 11 della l. n. 91/1992, la lettera *c)* sembra violare il principio di uguaglianza, perché rende il possesso di una seconda cittadinanza un ostacolo alla trasmissione di quella italiana *esclusivamente* per i cittadini residenti all'estero.

In modo simile, la lettera *d)* ha introdotto la necessità di 'integrare' la cittadinanza italiana, dopo l'acquisizione, con la residenza in Italia per almeno due anni, indipendentemente della modalità di acquisizione (*ius sanguinis*, *ius connubii*, *ius soli*), pena il possesso di una cittadinanza 'depotenziata', che impedisce al cittadino di trasmettere la cittadinanza ai figli nati all'estero. La modifica ha creato, ordunque, per un certo gruppo di soggetti, la cittadinanza *iure sanguinis temperata*, giacché subordinata alla suddetta condizione di residenza. In questo caso, l'applicabilità immediata della novella opera un ridimensionamento retroattivo dei diritti soggettivi di persone che già godevano dello status di cittadino.

In terzo luogo, l'art. 9, comma 1, lettera *a-bis)*, ha stabilito le ipotesi di acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia e residenti legalmente per almeno tre anni. Si tratta dell'introduzione dell'istituto dello *ius soli* temperato, di applicazione immediata, che, diversamente dalle lettere *c)* e *d)* dell'art. 3-bis – le quali hanno ridotto le ipotesi di acquisizione e trasmissione dello *status civitatis* per *iure sanguinis* – ha ampliato le possibilità di acquisizione della cittadinanza *ius soli*. Considerando la retroattività degli effetti del nuovo testo della l. n. 91/1992 e l'assenza dell'obbligo di residenza *immediata* dopo la nascita in Italia, l'art. 9, comma 1, lettera *a-bis)* sembra, quindi, essere applicabile a tutti i cittadini stranieri nati anche prima dell'entrata in vigore delle novelle. La condizione per l'avvio dell'istanza di accertamento dello *status civitatis* per *ius soli* rimane però collegata al trascorso di tre anni di residenza legale in Italia nel periodo antecedente alla richiesta della cittadinanza.

Dall'analisi del nuovo testo della l. n. 91/1992 emerge che il legislatore ha voluto limitare l'acquisizione e trasmissione dello *status civitatis* per *iure sanguinis* e, dunque, ha stabilito parametri di legami effettivi con la Repubblica, basati sulla valorizzazione dell'istituto dello *ius soli*. L'esigenza di 'integrare' la cittadinanza *iure sanguinis* con la residenza in Italia prima di poterla trasmettere ai figli nati all'estero, unitamente alla possibilità di acquisizione della cittadinanza *ius soli* per gli stranieri nati in Italia, sembrano dover essere interpretate in questo senso; ovvero, quale espressione dell'espansione dell'istituto dello *ius soli*.

Questa deviazione dalla già consolidata tradizione dell'ordinamento italiano in materia di cittadinanza, pur muovendosi da un obiettivo condivisibile, è stata attuata con metodi e in modi discutibili⁶⁴, generando conseguenze non intenzionali che appaiono violare gravemente il principio di uguaglianza. La più rilevante tra queste consiste nella rimodulazione dell'istituto dello *iure sanguinis* e nella valorizzazione dello *ius soli*, divenuto ormai *conditio sine qua non* per l'accesso alla cittadinanza a pieno titolo. Il legislatore sembra essersi orientato, dunque, verso l'adozione di un modello di *ius sanguinis* 'temperato'.

⁶⁴ Si intende qui richiamare il titolo del contributo di E. GROSSO, già citato, *Limitare per legge l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis? Obiettivo condivisibile, metodo discutibile*, cit.